



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE”
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

REGOLAMENTO VIGILANZA

ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO

DELIBERA N. 79.I DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/05/2024

VISTO l'art.10 del D.Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni/e, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici;

VISTO il CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il CCNL comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

TENUTO CONTO della Direttiva del Dirigente scolastico concernente norme organizzative e vigilanza degli alunni con prot. n. 479/U del 10/09/2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA IL SEGUENTE ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
CONCERNENTE IL REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA

PREMESSA

2

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18; norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Pertanto

REGOLAMENTO VIGILANZA ALL. 1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- a) La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che costituisce rilievo primario rispetto agli altri obblighi contrattuali; nel caso di concorrenza di più adempimenti di servizio, il personale (ATA e/o docente) è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza (Sentenza della Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).
- b) Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
- c) La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricati o di servizi addetti al trasporto casa-scuola.
- d) L'obbligo di sorveglianza cessa con la consegna ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
- e) La responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze.
- f) L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna ai genitori o ad adulto responsabile delegato dalla famiglia, oppure con l'uscita autonoma di coloro ne sono autorizzati.
- g) Il dovere di vigilanza della scuola è da intendersi in senso relativo, inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni e al crescere della loro età (Corte di Cassazione Sentenza n. 5663/1994); in generale è possibile affermare che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.
- h) Dal corpus normativo di riferimento (artt. 2047 e 2048 c.c. - art. 61 L. 312/80 - art. 27 CCNL/03 - Tab. A – profili ATA CCNL/03 - art. 10 del D. Lgs. 297/94) discende che, ai fini civilistici, la responsabilità della scuola nel presente ambito è da intendersi quale "responsabilità aggravata". Per consolidata giurisprudenza, infatti, il personale docente rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori", di cui all'art. 2048 c. II del C.C.. Qualora poi si tratti di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla P.A. in virtù della applicazione del principio di immedesimazione organica posto dall'art. 28 della Costituzione.
- i) Tale responsabilità si traduce nella cosiddetta culpa in vigilando, derivante dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.
- l) "Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se sussistono le seguenti condizioni: a. risulta essere presente al momento dell'evento; b. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso."
- m) In altre parole, sull'insegnante grava una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
- n) L'obbligo di vigilanza riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo del personale scolastico e si estende all'attività scolastica in genere, compresi: l'intervallo, le uscite didattiche, i cambi di classe, l'uso dei servizi igienici, la ristorazione scolastica, i viaggi di istruzione, le visite didattiche, le uscite sul territorio, i percorsi di stage e di orientamento, e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza.

La presente direttiva contiene le misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA
2. DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO
3. SERVIZIO SCUOLABUS E/O TRASPORTO
4. USCITA AUTONOMA DEI MINORENNI
5. CAMBIO ORA LEZIONE E INTERVALLO
6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE
7. INIZIO LEZIONI CLASSI SCOPERTE
8. SPOSTAMENTO ALUNNI
9. ENTRATE IN RITARDO/USCITE ANTICIPATE
10. RITARDI GENITORI ALL'USCITA
11. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
12. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE
13. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"
14. VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO
15. VIGILANZA SUI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

REGOLAMENTO VIGILANZA ALL. 1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

16. DURANTE LE ORE DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE
17. INFORTUNI ALUNNI
18. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI
19. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
20. INGRESSO DEI GENITORI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO
21. ESPERTI ESTERNI
22. DIVIETO UTILIZZO CELLULARI
23. SICUREZZA

Come di seguito:

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone il vigente CCNL Scuola che, **"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**. Ogni docente in servizio, dunque, alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, accompagnandoli nelle rispettive caule, vigilando durante tutto l'orario ed assistendoli all'uscita della scuola, secondo il proprio orario di servizio. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della **"culpa in vigilando"**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Quindi, se l'alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all'insegnante, o comunque all'Istituzione Scolastica, per ciò solo grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c.: è in capo al docente, di conseguenza, l'onere di provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331). Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). Si ribadisce che la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come

disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di Segreteria o per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate. E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza o i Collaboratori del Dirigente al termine dell'ora di lezione.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella. Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto precedentemente, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** (Art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09). Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l'esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale.

In particolare: - gli alunni devono essere accompagnati alle uscite dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante affida l'alunno al collaboratore scolastico che solleciterà telefonicamente il genitore; - gli alunni della Scuola Primaria che usufruiscono del servizio scuola-bus- come specificato di seguito- sono affidati all'autista dal docente; - gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono accompagnati dal docente fino alla porta d'ingresso e raggiungono autonomamente, scuola-bus, vigilati da un collaboratore situato presso l'ingresso. Il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da adulto autorizzato. - dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

Si ricorda che la porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita.

3. SERVIZIO SCUOLABUS E/O TRASPORTO

Relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, e con riferimento particolare agli alunni con disabilità, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- Verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- Prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus.

Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. I collaboratori scolastici verificheranno, inoltre, che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita

REGOLAMENTO VIGILANZA ALL. 1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il responsabile di plesso o i collaboratori del Dirigente Scolastico o il Dirigente Scolastico.

4. USCITA AUTONOMA DEI MINORENNI

Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici):

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Pertanto, si ricorda ai Sig.ri Genitori degli alunni che se non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a persona dallo stesso delegata.

5. CAMBIO ORA LEZIONE E INTERVALLO

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. Anche i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. L'intervallo si svolgerà, nelle modalità indicate nelle misure organizzative di ciascun plesso, sotto la vigilanza dei docenti individuati, tenuto conto che si tratta di orario di servizio a tutti gli effetti.

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima **tempestività**. È assolutamente vietato lasciare la classe senza sorveglianza. I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere in classe mantenendo un comportamento corretto.

L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Direzione.

6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle ore in cui ricade la pausa ricreativa.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, soprattutto i servizi igienici.

Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, **la vigilanza deve essere attiva**, ovvero la dislocazione deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.

REGOLAMENTO VIGILANZA ALL. 1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

7. INIZIO LEZIONI CLASSI SCOPERTE

In caso di assenza di un docente nella sede, comunicato dalla segreteria, i docenti responsabili di plesso provvederanno: alla copertura delle classi secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e secondo le modalità stabilite nella sede per la sostituzione del personale interno; in mancanza di docenti interni, o nel caso della scuola dell'infanzia in attesa del docente supplente, ricorrendo all'aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano temporaneamente e, se necessario (es. per l'assenza di più docenti o per l'impossibilità di procedere a nomina di supplente esterno) dividendo la classe scoperta in piccoli gruppi ripartiti fra più classi in attesa del docente a disposizione o supplente. In caso di assenza del responsabile di plesso le misure organizzative saranno adottate dal docente dello stesso corso in servizio dalla prima ora in altra classe.

Le modalità di sostituzione dovranno essere registrate nel registro della sostituzione dei docenti assenti che dovrà essere compilato e sottoscritto dal docente responsabile di sede o dal docente che ne ha fatto le veci come indicato alla lettera.

8. SPOSTAMENTO ALUNNI

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante di educazione motoria. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. Per lo spostamento da un plesso ad un altro è necessaria autorizzazione dei genitori o esercenti responsabilità genitoriale.

7

9. ENTRATE IN RITARDO/USCITE ANTICIPATE

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate. Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe se accompagnati da un genitore. Il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, l'ora di ingresso dell'alunno. Nel caso di ripetuti ritardi, su segnalazione dei docenti, la scuola contatterà la famiglia. Il ritardo ingiustificato va annotato sul registro di classe, specificando l'ora di arrivo.

Nessun alunno può lasciare da solo la scuola prima del termine delle lezioni.

Nessun allievo può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo e, in tal caso, gli alunni devono essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

10. RITARDI GENITORI ALL'USCITA

L'art. 29, comma 5, del CCNL pone l'obbligo all'insegnante di vigilare sugli alunni per tutto il corso delle lezioni e gli stessi devono trovarsi in classe cinque minuti prima delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni.

Quando ci sono alunni particolarmente piccoli l'insegnante dell'ultima ora deve accompagnare gli alunni e deve verificare che all'uscita ci siano i genitori. Questo perché sarebbero direttamente responsabili laddove affidassero un bambino ad una persona non delegata. In base a questa normativa, gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, devono avvisare il Dirigente scolastico e affidano l'alunno in custodia al collaboratore scolastico in servizio.

Il collaboratore scolastico vigilerà sull'alunno, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di Direzione.

I docenti, in caso di reiterata mancanza di ritiro dell'alunno, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il dirigente scolastico.

REGOLAMENTO VIGILANZA ALL. 1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Nel caso in cui un ritardo prolungato non sia episodico ma cronico, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, la scuola ha facoltà di contattare gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, l'Ufficio di Direzione contatterà la locale stazione dei Carabinieri e/o Polizia.

11. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio mensa si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta; si precisa che il servizio di erogazione di refezione scolastica organizzato dall'Ente locale (Comune) è obbligatoria per chi frequenta il tempo scuola di 40 ore alla scuola primaria e nella scuola dell'Infanzia, salvo esonero previsto solo in casi eccezionali e motivati che vengano autorizzati dal Dirigente Scolastico.

I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Gli alunni iscritti alla mensa sono gestiti dagli insegnanti assegnati e, se necessario, i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli alunni iscritti al servizio mensa che debbano eccezionalmente uscire, devono giustificare sia l'uscita sia l'entrata ed essere accompagnati. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educheranno a comportamenti corretti.

12. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto in generale di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92) salvo la presenza di alcune esigenze particolari. L'affidamento degli alunni avviene con atto scritto del Dirigente Scolastico. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato un docente in aggiunta. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. Per il periodo notturno, nell'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità.

Prima della partenza gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione ed impartire specifiche istruzioni sui comportamenti da adottare durante il viaggio.

Per la partecipazione degli alunni è sempre necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

13. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni con disabilità grave e/o alunni con infortuni, che sono impediti nei movimenti e/o ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nel raggiungimento dei servizi igienici.

14. VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

REGOLAMENTO VIGILANZA ALL. 1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero e/o il contingente individuato (L. 146/90) hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27- 01-82).

15. VIGILANZA SUI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

I docenti e i collaboratori scolastici, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare sia di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

L' istituzione scolastica, attraverso suo referente , promuove iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

16. DURANTE LE ORE DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. In ottemperanza alla norma citata, sono previsti dispense dall'attività fisica per provati motivi di salute su richiesta delle famiglie degli alunni. La richiesta, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

9

17. INFORTUNI ALUNNI

Si dovrà porre grande attenzione incidenti in corso di attività sportiva, nel dopo mensa e in generale durante l'attività didattica, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza. I docenti sono pertanto invitati a segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio compilando un'apposita dichiarazione.

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;

qualora i familiari siano irraggiungibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente o un collaboratore scolastico accompagnerà lo stesso; compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (per la modulistica rivolgersi all'ufficio di segreteria); la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Il personale è inoltre tenuto ad informare tempestivamente la dirigenza e gli uffici preposti di qualsiasi infortunio occorso ad alunno o personale scolastico.

18 . SOMMINISTRAZIONE FARMACI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la responsabilità genitoriale a fronte di una certificazione medica e di piano terapeutico. Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, che possano garantire la continuità della somministrazione dei farmaci e/o altrimenti a personale esperto Enti o Associazioni o, infine, al SSN di Pronto Soccorso.

19. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Nei locali scolastici **non possono accedere persone estranee**, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire, solo in casi eccezionali, della collaborazione del personale della scuola.

20. INGRESSO DEI GENITORI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO

Al fine di creare un ambiente sereno e rispettoso dei principi pedagogici dell'opera educativa dei docenti, **i genitori non possono accedere alle aule.**

Gli stessi genitori non possono attardarsi, dopo l'inizio delle attività didattiche, negli spazi della scuola. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola. I genitori potranno interloquire con i docenti nei giorni e negli orari stabiliti e concordati.

Gli insegnanti non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli fuori dall'orario di servizio previa comunicazione scritta

21. ESPERTI ESTERNI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione motivata al Dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

22. DIVIETO UTILIZZO CELLULARI

E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di altri **dispositivi elettronici durante tutte le attività scolastiche** (compreso l'intervallo, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007).

Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA , il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.

Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del telefono a cura dell'insegnante che, dopo

REGOLAMENTO VIGILANZA ALL. 1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

aver annotato nel registro di classe l'adozione del provvedimento, lo consegnerà al responsabile di plesso o al dirigente per la sua custodia temporanea. Il telefono sarà restituito al genitore. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni, il Consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi. Per eventuali casi particolari, quali ad esempio gravi motivi di salute di familiari, e solo previa richiesta della famiglia, il docente potrà autorizzare i singoli studenti a tenere acceso il cellulare durante le proprie ore di lezione.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal dirigente scolastico per necessità motivate.

L'utilizzo del cellulare potrà essere consentito solo ed unicamente e per tempi limitati e con finalità didattiche per eventuali attività a scopo educativo-didattico rientranti in progetti e programmazioni che ne prevedono l'uso.

23. SICUREZZA

È necessario prendere visione del DVR (Documento Valutazione Rischi), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ;
- presenza di porte, finestre, armadi dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili - il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori privi di cassette di sicurezza.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

Le sopraindicate disposizioni a carattere permanente e sono operanti fino a successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa. Si dispone la pubblicazione nel sito web dell'istituzione scolastica.